



ALA

Prot. 0005136 del 24/03/2020

Class. 2020-6.10-1



COMUNE DI ALA

Provincia di Trento

Piazza S. Giovanni, 1 – 38061 ALA (TN) – Tel. 0464/678767 – C.F. 85000870221

www.comune.ala.tn.it

[pec: comuneala.tn@legalmail.it](mailto:comuneala.tn@legalmail.it)

IL SINDACO

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19: individuazione delle attività ritenute indifferibili ed urgenti per assicurare il corretto funzionamento dell'amministrazione comunale di Ala nell'erogazione di servizi pubblici.

IL SINDACO

Visti:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

- il DPCM 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», con particolare riferimento all'articolo 1 comma 1, punto 6;
- il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali"
- **il DPCM 22 marzo 2020 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) ;**

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista da ultimo l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che prevede il divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,

Viste altresì:

- l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 22 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
- l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 24 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – Integrazioni all'ordinanza del Presidente della Provincia adottata in data 22 febbraio 2020»;
- l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 28 febbraio 2020, recante «Aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;
- l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 3 marzo 2020, recante «Nuove misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;
- le Linee Guida della Provincia Autonoma di Trento (DPCM dd. 04.03.2020) 5 marzo 2020;

- l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 6 marzo 2020, recante «Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni organizzative relative ai servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia ed alle scuole dell'infanzia, pubbliche, equiparate e paritarie»;
- le Linee guida della Provincia Autonoma di Trento (DPCM dd. 08.03.2020 e DPCM 09.03.2020) 11.03.2020;
- l'ordinanza del Presidente della Provincia del 12 marzo 2020 "Nuovo aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"
- l'ordinanza del Presidente della Provincia del 15 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 per la chiusura dei cantieri"
- l'ordinanza del Presidente della Provincia del 18 marzo 2020 "Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termine dei procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni in materia di personale";
- l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 20 marzo 2020, recante "Disposizioni relative a misure straordinarie per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-2019. Ulteriori misure di contrasto alle forme di assembramento di persone";
- la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica recante "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020";
- la Circolare n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica recante "Misure incentivanti per il ricorso al modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica recante "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 11 marzo 2020 avente ad oggetto: "Comunicazione in ordine alla gestione del personale nella contingenza covid19";
- la circolare del Consorzio dei comuni trentini di data 19 marzo 2020 avente ad oggetto: "Commento ad alcuni istituti introdotti dal DL 17/2020 con riferimento alla gestione del personale";

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario assicurare la continuità nella fornitura dei servizi essenziali affidati al Comune, in conformità agli articoli 1 e 2 della L. 12 giugno 1990, n.146, anche a fronte delle disposizioni di ulteriore restrizione per lo svolgimento di attività e per gli spostamenti delle persone sul territorio;

Preso atto che il DPCM 22 marzo 2020 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) dettando ulteriori disposizioni per la sospensione delle attività produttive ed industriali valide fino al 3 aprile 2020, all'articolo 1 comma 1 lett. a) dispone che:

- per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- le attività produttive possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare i servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali;
- sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
- che resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

Visti:

- la Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 14;
- la Legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.i.;
- lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 40 di data 13 novembre 2018;
- il Regolamento organico del personale dipendente approvato con delibera consiliare n.52 di data 29 novembre 2018 ;
- le circolari del segretario generale di data 11 marzo 2020 (n. 4662), 13 marzo 2020 (n. 287607194), 19 marzo 2020 (n. 5063);

DECRETA

1. le attività di cui all'elenco allegato A) sono ritenute indifferibili e da rendere in presenza da parte del personale dipendente;
2. con provvedimenti di gestione del personale di competenza del segretario generale/responsabili di area, nel rispetto delle disposizioni già impartite con precedenti circolari del segretario generale di data 11 marzo 2020 (n. 4662), 13 marzo 2020 (n. 287607194), 19 marzo 2020 (n. 5063) verranno definite:
 - le unità di personale da impiegare nelle predette attività, limitandolo al minimo e garantendo un presidio, di regola, di almeno un dipendente, a rotazione;
 - le prestazioni lavorative non incluse tra le attività indifferibili da rendere in presenza di cui al punto 1. che possono essere svolte in modalità di lavoro agile, i tempi ed i modi per la prestazione di lavoro a distanza in termini organizzativi e nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro e privacy;
 - le disposizioni interne per le quali il personale che non è di presidio ai sensi del punto 1. e per il quale non sono attivate, secondo le direttive del responsabile della rispettiva area, forme di prestazione dell'attività lavorativa in modalità agile, è tenuto a fruire delle eventuali ferie pregresse (scelta obbligata e prioritaria) e comunque invitato a fruire di ferie dell'anno di competenza, ore di recupero anche da recuperare successivamente e congedi parentali;

3. in merito alle prestazioni da rendere in modalità agile, il servizio personale curerà le necessarie comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica (circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 di data 4 marzo 2020), mentre il servizio patrimonio comunicherà con il RSPP ed al medico competente ex D.Lgs. 81/2008 e s.m., inviando ai lavoratori l'informativa sui rischi in via telematica sulla base del modello standard reso disponibile sul sito dell'INAIL;
4. le sedute degli organi collegiali verranno effettuate in videoconferenza secondo quanto disposto con precedente decreto n. ID 288581369 di data 23 marzo 2020, principalmente per la trattazione di affari urgenti ed indifferibili;
5. il presente provvedimento decorre dalla data odierna **fino al 3 aprile 2020 compreso** (articolo 2 del DPCM 22 marzo 2020), salve ulteriori proroghe disposte con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri;
6. il presente decreto viene immediatamente comunicato a tutto il personale dipendente ed alla Giunta municipale;
7. il presente decreto viene pubblicato all'albo pretorio informatico e sul sito internet istituzionale per tutta la durata dello stesso.



Il Sindaco

p.i. Claudio Soini